



Comune di Reggello
Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 23.06.1995 e successivamente modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 116 del 22.12.2015 e con Delibera Consiglio Comunale n. 22 del 28.02.2019.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1° - Ambito e scopo del regolamento

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e nelle istruzioni emanate o emanando dal Ministero delle Finanze, che si intendono espressamente richiamate.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

ART. 2 - Ambito territoriale e di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione, in tutto il territorio del Comune, di tutte le forme di pubblicità e pubbliche affissioni consentite dalla legge, fatto salvo quanto previsto

- a) dal Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- b) dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360;
- c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- d) dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939 n. 1497;
- e) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939 n. 1089;
- f) dalla legge 18 marzo 1959 n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986 n.856;
- g) tutte le altre norme che stabiliscono modalità limitazioni e divieti per effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

CAPO 2° - Classificazione e Tariffe

ART. 3 - Classificazione del Comune¹

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/1993 ed in base ai dati sulla popolazione dell'istituto nazionale di statistica, il Comune di Reggello appartiene alla IV[^] classe.

¹ Così come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28/02/2019

2. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 507/1993, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Reggello sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
3. Appartengono alla categoria speciale le località elencate nell'"allegato A", annesso al presente Regolamento. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale.
4. Le località inserite nella categoria speciale sono state individuate in relazione alla loro importanza, dislocazione ed interconnessione con particolari attività economiche; non devono avere una superficie complessiva superiore al 35% di quella dei centri abitati comunali, come delimitati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
5. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni adibite all'affissione di messaggi di carattere commerciale, installati in categoria speciale, non può superare la metà di quella complessiva.
6. Alla categoria speciale è applicata una maggiorazione del 150% della tariffa base.

ART. 4 - Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto consentite sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dal suddetto organo entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
3. Per la prima applicazione del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, le tariffe per anno 1994 sono state deliberate entro il 28 febbraio 1994.
4. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe dovrà essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze - direzione centrale per la fiscalità locale entro 30 giorni dall'adozione.

CAPO 3° - Gestione del Servizio

ART. 5 - Forme di effettuazione del servizio

1. In conformità all'art. 25 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 il servizio di accertamento e riscossione della imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni può essere esercitato dal Comune nelle seguenti forme organizzative:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art 22 comma 3 lett. c) della legge 8.6.1990 n. 142;
 - c) ovvero in concessione a soggetti privati.
2. Quanto alle modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per la ipotesi di cui alla lettera e) e in forma diretta in caso di costituzione di azienda speciale.
3. In conformità all'art. 25 valgono per le forme di gestione affidata a terzi gli artt. da 26 a 35 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

ART. 6 - Gestione del servizio

1. La gestione del servizio della pubblica affissione, nonché l'accertamento e la riscossione del relativo diritto e dell'imposta sulla pubblicità è affidata in concessione.
2. Il concessionario deve svolgere tutte le attività organizzative e gestionali dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Il concessionario deve anche sottoscrivere le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e disporre i rimborsi.
3. La scelta della forma per la gestione è di competenza del Consiglio Comunale.
La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

CAPO 4° - Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

ART. 7 – Impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al Piano Generale degli Impianti così come previsto dal D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
4. Alla formazione del Piano provvede un gruppo di lavoro costituito da funzionari comunali responsabili dei servizi Urbanistica, Viabilità e Polizia Municipale. Il progetto del piano è sottoposto al parere della Commissione Edilizia, da esprimere entro un mese dalla richiesta.
5. Solo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti, potranno essere prese in esame le istanze per le installazioni di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 507/93, procedendo così alla loro revisione. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti presentate dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto.
6. Prima dell'entrata in vigore del Piano generale, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari potrà essere comunque rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di

richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei settori comunali interessati.

7. Il Piano dovrà essere approvato entro un anno dall'adozione del presente regolamento.
8. Il Piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati e di ogni altra circostanza rilevante ai fini della modifica.

ART. 8 Criteri per la redazione del Piano

1. Lo scopo del Piano consisterà nel prevedere la distribuzione degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale, tenuto conto dei seguenti presupposti:
 - concentrazione demografica ed economica
 - tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.
2. Il Piano dovrà prevedere la quantità di superfici da destinare alle pubbliche affissioni in maniera proporzionale al numero di abitanti, secondo quanto previsto dall' art. 18 comma 3 del D. Lgs. n. 507/93
3. Il Piano dovrà prevedere i punti per la collocazione di impianti pubblicitari ed impianti per le pubbliche affissioni nel rispetto della disciplina di cui all'art. 23 del D. Lgs. 285/1992 e dagli artt. da 47 a 59 del D. Lgs. 495/1992.
4. Nel Piano dovranno altresì essere previste le aree di posizionamento di materiali pubblicitari di arredo e di materiale parapetonale nonché i posti per la installazione di frecce segnaletiche di aziende imprese ecc.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

CAPO 1° - Presupposto ed Obblighi

ART. 9 - Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, o che siano percepiti da tali luoghi.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo esercita un diritto o una podestà.
Ai fini dell' imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell' esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 507/1993, si intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non persegue fini di lucro;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
4. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

ART. 10 - Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo della imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso. Obbligato in via solidale è colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità
2. Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto dovuto da parte di uno dei soggetti indicati ha effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati.
3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, si procede alla notifica dell'avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento nei confronti del soggetto che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, esercitando contro di lui le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

ART. 11 - Obblighi del titolare

1. Il titolare dell'autorizzazione ha i seguenti obblighi:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) compiere tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell' autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR. n. 495/1992.
 3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi deve provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del formarsi del silenzio - assenso da parte del Comune.

CAPO 2° - Richiesta e autorizzazione

ART. 12 - Richiesta

1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 53 del Regolamento di attuazione del Codice stradale approvato con D.P.R. n. 495/1992, il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è di competenza del Comune, all'interno di centri abitati e sulle strade ed aree di proprietà al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo comma.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell' autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio Lavori Pubblici del Comune, in originale e copia, allegando:
 - a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della Legge n. 15/1968, con la quale si dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - d) il nulla - osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari dovrà essere presentata una sola domanda ed una sola auto - attestazione.Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche è allegata una sola copia dello stesso.

3. La domanda, in carta legale, diretta al Sindaco dovrà contenere generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività esercitata.

ART. 13 - Autorizzazione

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari è di competenza dell' ufficio Lavori Pubblici del Comune, salvo il preventivo nulla - osta tecnico dell' ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al comma 4 dell' art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992.
2. Copia della domanda viene restituita con le seguenti indicazioni:
 - a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale
 - b) del funzionario responsabile del procedimento;
 - c) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta ed entro 60 giorni dalla sua presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego dovrà essere motivato.Ai fini dell'istruttoria il responsabile del procedimento dovrà sentire l'ufficio Urbanistica e ufficio di Polizia Municipale, che devono esprimere il proprio parere favorevole entro 30 giorni successivi. Nell'ipotesi di silenzio, trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione, il richiedente potrà procedere alla installazione del mezzo pubblicitario.
In caso di silenzio-assenso l'autorizzazione comunale si intende rilasciata con l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
3. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate, facendo salvi eventuali diritti di terzi.
4. Il contribuente resta sempre espressamente obbligato, senza alcuna deroga di eccezione, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi momento e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse essere vantata da terzi nei confronti del Comune in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.
5. L'autorizzazione all' installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile mediante apposito atto dell'ufficio; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

ART. 14 - Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione di cui all'art. 13, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, deve presentare all'ufficio del concessionario la dichiarazione, anche cumulativa, su apposito modulo, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, DPR. 642/1972, modificato dal DPR. 955/1982).
2. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso di variazione della pubblicità, qualora la stessa comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione di pagamento eseguito.

3. Al titolare del mezzo pubblicitario è altresì notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, fatta salva ipotesi in cui si verificano variazioni nei mezzi esposti che determinino una modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
5. Qualora sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi, si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Tutte le altre forme di pubblicità, previste e consentite dal D. Lgs. n. 507/1993 si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
6. Non si considera nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categorie speciali se spettante.

CAPO 3° - Installazione e modalità di applicazione dell'imposta

ART. 15 - Criteri di determinazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, a prescindere dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità anche se le facciate riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.
3. Sono considerati separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi ausiliari.
4. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese. A tal fine è da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili.
5. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata a seguito dello sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere ricompreso il mezzo.
6. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
7. L'imposta non è applicabile per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
9. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
10. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi .
11. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

ART. 16 - Modalità d'installazione e di manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dall'art. 49 del DPR. n. 495/92 e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del DPR. n. 495/92.
3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi all'interno dei centri abitati, è soggetta ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento, nonché dalle disposizioni legislative emanate ed emanande.
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza di accessi pubblici e privati e ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a mt. 2,20 dal piano di accesso agli edifici e di calpestio dei marciapiedi e delle strade.
5. I mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi dovranno essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
6. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
7. E' vietato usare l'emblema del Comune nella realizzazione di mezzi pubblicitari.

ART. 17 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate secondo il D. Lgs. 507/1993 in:
 - a) pubblicità ordinaria
 - b) pubblicità effettuata con veicoli
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
 - d) pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsti dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", inseribili nel concetto di "pubblicità varia". E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
 - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli art. 57 e 59 del regolamento emanato con DPR. 495/1992.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa con la differenziazione tariffaria.
5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio del Comune, definita "pubblicità da aeromobili";
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante";

e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica"

ART. 18 - Divieti di installazione ed effettuazione

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all' art. 14 della legge 29.6.1939 n. 1497.
2. E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all' art. 22 della Legge 1.6.1939 n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate vicinanze.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione con idonee modalità d' inserimento ambientale di segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. n. 495/1992.
4. Lungo le strade, in vista di esse, e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30.4.1992 n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo 1°, titolo 2°, del regolamento emanato con il D. Lgs. n. 495/1992.
5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, che su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Ai fini della presente disposizione si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici stabilite dai piani regolatori generali, dai programmi di fabbricazione. Qualora le delimitazioni in oggetto siano assenti e sussistano le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio Comunale entro un anno dall' adozione del presente regolamento può approvare ai fini suddetti, la perimetrazione in oggetto.
6. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.
7. E' altresì vietata in tutto il territorio comunale per fini commerciali la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli o velivoli. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione sarà rilasciata previa richiesta dell'interessato, con l' indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere, giorno, ora e luogo di diffusione.
8. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali nel provvedimento di autorizzazione

l'Amministrazione comunale preciserà anche le modalità per lo svolgimento di tale pubblicità.

ART. 19 - Anticipata rimozione

1. Qualora l'Amministrazione comunale ordini la rimozione prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto esclusivamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato, a sua cura e spese, provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti d'ufficio in carico ai soggetti interessati.

ART. 20 - Pubblicità su spazi ed aree comunali

1. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso a qualsiasi titolo al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessioni o locazioni, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Municipale, secondo quanto previsto dal 7° comma dell'art. 9 del D. Lgs. n. 507/1993.

ART. 21 - Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o se effettuato mediante affidamento in concessione al concessionario del Comune. L'importo dovuto è arrotondato a £.1.000 per difetto se la frazione non è superiore a £. 500 o per eccesso se è superiore.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita, qualora il Comune o il Concessionario ne faccia richiesta.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a £.3.000.000 il pagamento potrà essere effettuato in rate trimestrali entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

4. Qualora il contribuente, ricorrendone i presupposti intenda corrispondere l'imposta, in rate trimestrali anticipate, dovrà comunicarlo al soggetto al quale compete la riscossione: il ritardo od omesso pagamento anche di una sola rata fa venir meno la facoltà del contribuente al pagamento rateizzato.

CAPO 4° - Violazioni

ART. 22 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell' imposta non esime dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nel presente regolamento.

ART. 23 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

TITOLO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO 1° - Presupposti ed obblighi

ART. 24 - Presupposto del diritto

1. Il Comune mediante il servizio delle pubbliche affissioni, garantisce l'affissione negli appositi impianti destinati a tal fine, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, concernenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 27, di messaggi diffusi nell' esercizio di attività commerciali.

2. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. n. 507 11993. Tali disposizioni si intendono qui richiamate fatte salve le integrazioni e le norme regolamentari di cui agli articoli seguenti.

ART. 25 - Soggetto passivo

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D. Lgs. 507 193 ai fini della solidarietà nel diritto in oggetto, per colui "nell'interesse del quale il servizio è richiesto" si intende il soggetto, persona fisica o giuridica nel cui interesse immediato il messaggio viene pubblicizzato e/o il prodotto viene ad essere reclamizzato.

ART. 26 - Richiesta del servizio

1. Al fine di ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.
2. E' consentito in via straordinaria il pagamento posticipato soltanto agli enti pubblici, che vi risultino costretti per motivi di finanziamento interno.

CAPO 2° - Quantità e modalità per le affissioni

ART. 27 - Quantità delle superfici da adibire alle pubbliche affissioni

1. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell' art. 18 del D. Lgs. n. 507/1993, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1992 era costituita da n. 12.828 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 1500, proporzionale al predetto numero di abitanti e, comunque non inferiore a mq. 12 per ogni 1.000 abitanti.
2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni sopra determinata, è ripartita come appresso:
 - a) il 10% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
 - b) il 60% è destinata alle affissioni di natura commerciale;
 - c) il 30% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.
3. Qualora si verificino perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente , disponibilità di spazi non utilizzati nelle altre classi, il funzionario responsabile può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dal presente articolo. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità

ordinarie. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

4. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
5. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Reggello - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto
6. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del D. Lgs. n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992.
7. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica per ciascuno di essi:
 - a) la destinazione dell' impianto secondo quanto previsto dal comma 2;
 - b) l'ubicazione ;
 - c) la tipologia;
 - d) la dimensione ed il numero di fogli di cm. 70x 100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell' impianto ai fini della sua individuazione
8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro riepilogativo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
9. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio circolazione stradale, realizzazione di opere o di altri motivi. Nell'ipotesi in cui lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, potendo chiedere al Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non sarà usufruito.

ART. 28 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnato dal versamento dei relativi diritti.
2. Il richiedente dovrà far pervenire all'ufficio preposto almeno tre giorni lavorativi prima, manifesti già pronti per l'affissione nei formati e nei quantitativi previsti, entro l'orario di ufficio.
3. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
4. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare a suo insindacabile giudizio, per esigenze di servizio, qualsiasi spostamento di manifesti affissi o di impianti adibite alle affissioni.
5. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
6. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, come pure le eccedenze di

qualsiasi genere, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, verranno inviati al macero senza altro avviso.

CAPO 3° - Reclami e rimborsi

ART. 29 - Reclami

1. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

ART. 30 - Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente l'obbligo di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

TITOLO IV - Disposizioni tributarie

CAPO 1° - Disposizioni generali

ART. 31 - Maggiorazioni

1. Maggiorazione per grande formato: 50%. Tale maggiorazione agli effetti dell'imposta sulla pubblicità, si applica alla fattispecie di cui agli artt. 12 e 13 commi 1, per superfici comprese fra mq. 5,5 e 8,5. Per quanto attiene il diritto sulle pubbliche affissioni per i manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli.
2. Maggiorazione per grande formato: 100%. Si applica alle fattispecie di cui al precedente capoverso rispettivamente quando il mezzo pubblicitario ha una superficie superiore a mq. 8,5 e il manifesto è composto da più di 12 fogli.
3. Maggiorazione per commissioni di affissioni inferiori a n. 30 fogli: 50%.
4. Maggiorazione per affissioni d'urgenza: 10% con un minimo di £. 50.000 per ciascuna commissione di affissione. Si applica nei casi previsti dall'art. 22 del D. Lgs. 507/93.
5. Maggiorazione per pubblicità luminosa o illuminata: 100%. Tale maggiorazione agli effetti dell'imposta sulla pubblicità, si applica alla fattispecie di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 507/93.

6. Le maggiorazioni di cui ai commi precedenti si intendono prorogate di anno in anno, se non modificate dalla Giunta Municipale entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

ART. 32 - Riduzioni

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la riduzione del 50% della tariffa dell'imposta o del diritto di cui agli artt. 16 e 20 del D. Lgs. 507/93 devono presentare idonea documentazione da cui risulti il diritto alla riduzione.
2. Per quanto attiene all'imposta sulla pubblicità la documentazione dovrà essere prodotta insieme alla richiesta di autorizzazione.
3. Per quanto attiene alle affissioni la documentazione dovrà essere prodotta almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l'affissione.
4. La mancata presentazione nei termini suddetti della documentazione per ottenere la riduzione, comporta la non attribuzione della riduzione medesima. La riduzione non è altresì ottenibile qualora nell'oggetto della pubblicità o del manifesto siano inseriti specifici messaggi pubblicitari finalizzati a pubblicizzare un bene o un servizio da parte di soggetti diversi dai promotori della manifestazione.
5. Nell'ipotesi di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali ai fini della riduzione del 50% della tariffa dell'imposta o del diritto dovrà essere presentata idonea documentazione da produrre almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio della pubblicità o dell'affissione.
6. I presupposti necessari per conseguire la riduzione sono verificati direttamente dal funzionario responsabile attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Qualora ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del mezzo pubblicitario, il soggetto passivo autocertifica nella dichiarazione la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate che danno diritto alla riduzione di imposta.

CAPO 2° - Esenzioni

ART. 33 - Esenzioni - imposta sulla pubblicità

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli

immobili sui quali sono affissi, di non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; nonché le tabelle esposte all'esterno delle suddette stazioni o lungo l'itinerario del viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 507/93;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadro di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
2. Ai fini dell'esenzione dell'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della circoscrizione.
4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale competente idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1° gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni in tale data. Per quelli successivi prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

ART. 34 - Esenzioni - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di pubblica sicurezza;

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142.
 3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
 4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

CAPO 3° - Riscossione

ART. 35 - Modalità di riscossione

1. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
2. Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 507/93.
3. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
4. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione.
5. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del concessionario.
6. La riscossione coattiva dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere effettuata in proprio ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 oppure tramite affidamento ad idoneo Concessionario con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, salvo quanto previsto al periodo successivo. Qualora il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto sia affidato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 ad un soggetto iscritto

all'albo di cui all'articolo 53 dello stesso decreto, la riscossione coattiva è svolta dal soggetto affidatario ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639.²

7. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del soggetto nei confronti del quale il Comune ha diritto di rivalsa, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma 4°, del Codice Civile.
8. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5 DPR. n. 642/1972) all'Ente che gestisce il servizio di riscossione.

TITOLO V - SANZIONI

CAPO 1° - Controlli

ART. 36 - Controlli

1. I controlli sulla pubblicità, sulle insegne di esercizio e sulle affissioni, sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari e sul pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni, sono svolti dai soggetti di cui all' art. 12 del D. Lgs. 285 / 92 e da altri soggetti a tal fine autorizzati, in particolare dal personale del competente Settore Tributi del Comune.

CAPO 2° - Sanzioni tributarie ed amministrative

ART. 37 - Sanzioni tributarie

1. Chiunque, avendone l'obbligo, ometta di presentare la dichiarazione o presenti una dichiarazione tardiva o infedele, ovvero non sia in possesso delle autorizzazioni previste dal presente Regolamento, è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, ad una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 507/93.
2. Per omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente dalla soprattassa di cui al primo capoverso, una soprattassa pari 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato ritardato.
3. Le soprattasse previste ai capoversi precedenti sono ridotte ad un quarto in caso di dichiarazione prodotta o pagamento eseguito entro 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati.

² Così come modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 116 del 22.12.2015

4. La soprattassa per ritardato pagamento è ridotta alla metà se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro 60 giorni dalla notifica di avviso di accertamento.
5. Coloro che nell'esercizio delle loro funzioni accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime, escluso il recupero d'imposta che resta di competenza dell'Ufficio Tributi.
6. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse, si applicano gli interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme dovute a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 38 - Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell' Ufficio Sviluppo Economico e del Servizio Pubblicità e Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente Regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al 1° comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal Capo 1, Sez. I e II, della L. 24.12.1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento in esecuzione del Decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da £. 200.000 a £. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre le sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'art. 37 del presente Regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità dell'art. 10 del Decreto. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non segua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 39 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel Presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché altre norme di leggi e regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 40 - Norma transitoria

1. In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 507/1993. i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di c.c.p.

ART. 41 - Gestione del servizio - Disciplina transitoria

1. Per la gestione del servizio rimane vigente il contratto stipulato con il Concessionario.
2. Al momento della scadenza, in data 21.12.1995, si procederà di nuovo alla scelta del concessionario secondo la nuova disciplina normativa e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 42 - Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 507/1993 la Giunta Municipale designa il Funzionario Responsabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento ove non attribuito espressamente ad altro organo comunale o al concessionario del servizio.

ART. 43 - Norme di prima applicazione

1. Fino all'entrata in vigore del Regolamento si osservano le disposizioni previste dalle seguenti disposizioni di legge:
 - dal D. Lgs. 507/1993
 - dall'art. 23 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 234, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10.9.1993 n. 360
 - dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495
 - dalle altre norme di legge e regolamenti tuttora vigenti, che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.
2. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere rimossi entro il 31.12.1995, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione.

3. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime occorre provvedere, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (inserzioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi, devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti con l'autorizzazione originaria.

ART. 44 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Sono abrogati il previgente "Regolamento e Tariffa per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni" e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contenute negli altri Regolamenti comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.

ART. 45 - Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/1990, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi quale forma di pubblicità per consentirne la effettiva conoscibilità (art. 68 - comma 6° - Statuto comunale)